



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

La Corte d'Appello di Venezia, Prima Sezione Civile, riunita in persona dei magistrati:

- | | | | |
|-------|-------------|--------|------------------|
| DOTT. | MARIO | BAZZO | PRESIDENTE |
| DOTT. | RITA | RIGONI | CONSIGLIERE |
| DOTT. | BIANCAMARIA | BIONDO | CONSIGLIERE REL. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. /2013 del Ruolo Generale, introdotta con atto di citazione d'appello

da

in persona dei legali
rappresentanti e , con sede in , via
, nonché personalmente, quali soci illimitatamente
responsabili, nato a (RO) il , residente a
, c.f. nato a
, ivi residente, , tutti rappresentati e difesi
dall'avv. del Foro di Rovigo ed elettivamente domiciliati presso lo studio
dell'avv. in in Mestre-Venezia, , giusta procura a margine
dell'atto di citazione d'appello

Appellante

contro

, in persona del suo legale rappresentante ed amministratore
unico geom. , con sede in Rovigo, n. , c.f. e P.Iva
elettivamente domiciliata in Venezia, , presso lo studio dell'avv.
che la rappresenta e difende con l'avv. Gianluca Ballo, giusta procura a



marginale della comparsa di costituzione in appello

nonché verso

nei cui confronti parte
appellante ha rinunciato agli atti e alle domande, giusta dichiarazione del 15 maggio 2014,
contumaci

, contumaci

Appellati

avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. /2013 del Tribunale di Rovigo,
depositata in data 2.09.2013.

Conclusioni delle parti

PER

"Nel dichiarare di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove o modificate ogni contraria istanza, argomentazione, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, in totale e/o parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo n. /2013, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, precisa:

-In via istruttoria:

Stante le diverse conclusioni cui sono pervenuti i Consulenti Tecnici incaricati nel corso del giudizio di primo grado: disporsi nuova CTU al fine di: 1) stabilire le reali cause dei vizi lamentati dagli attori, con individuazione e ripartizione delle rispettive responsabilità e quantificazione dei danni arrecati. Oltre la rideterminazione delle spese sostenute per la messa in sicurezza dell'immobile. Oltre la rideterminazione degli eventuali danni conseguenti alla totale eliminazione dei difetti. Oltre la rideterminazione dei danni stabiliti ex art. 1668 c.c. In subordine, disporsi la convocazione dei Tecnici incaricati (Ing. ing. , dott.) affinché chiariscano le rispettive conclusioni tecniche.

Nel merito:

-accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può essere imputata per fatto e colpa alla società , nonché ai signori e in ordine ai vizi lamentati in giudizio dagli attori. Conseguentemente, per i motivi dedotti in atto di citazioni in appello, annullare e/o dichiarare di nessun effetto



siccome nulla e/o illegittima e comunque infondata ed ingiusta la sentenza impugnata. Con rigetto di tutte le domande formulate nei loro confronti dalla società , in quanto infondate sia in fatto che in diritto.

In via subordinata nel merito:

-accertare e dichiarare che i vizi di cui è causa sono imputabili per fatto e colpa della società . in persona del suo legale rappresentante pro tempore ex art. 840 e 2043 c.c. o in base ad altra norma che sarà ritenuta più confacente dall'Autorità Giudicante, per aver cagionato i danni lamentati dagli attori nel giudizio di primo grado. Conseguentemente annullare e/o dichiarare di nessun effetto siccome nulla e/o illegittima e comunque infondata ed ingiusta la sentenza impugnata. E per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni in favore dei signori nella misura che verrà ritenuta di giustizia, e comunque a tenere indenne da ogni responsabilità e conseguenza gli odierni appellanti.

-in via ulteriore subordinata nel merito

accertata ogni responsabilità in capo alla società in ordine ai danni di cui è causa, condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni subiti dai signori , nella misura che verrà ritenuta ed accertata di giustizia, nonchè a rifondere al gruppo tutte le somme corrisposte sino ad oggi nelle more del giudizio (pari ad € 110.000) al gruppo in virtù dell'accordo sottoscritto con gli stessi e depositato in giudizio, nonché di tutte le somme che andranno eventualmente a corrispondersi.

-in via ulteriormente subordinata, nel caso di mancato accoglimento del merito del presente appello, rideterminare le somme dovute ai signori e ed a titolo di spese legali, CTU e CTP.

-in via ulteriormente subordinata, nel caso di parziale accoglimento del presente gravame, rideterminare proporzionalmente le somme eventualmente dovute.

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio".

PER _____ .:

"Il procuratore di _____ - premesso che la società appellata non intende accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove che dovessero essere formulate dagli appellanti e che la transazione conclusa fra



e gli stessi appellanti non è in alcun modo opponibile ad

- rassegna le seguenti conclusioni:

Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello di Venezia, per tutti i motivi esposti in comparsa di costituzione del 28.1.2014 e negli scritti difensivi di primo grado, da intendersi qui integralmente richiamati, rigettare tutte le istanze, anche istruttorie, formulate dagli appellanti, con conferma della sentenza gravata e condanna degli appellanti alla rifusione delle ulteriori spese e dei compensi di avvocato del presente grado di giudizio, maggiorati degli accessori previsti per legge".

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Sinteticamente si premette in fatto che:

a. Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, incardinato avanti al Tribunale di Rovigo, nella loro qualità di acquirenti di una costruzione bifamiliare realizzata dall'impresa

„, chiedevano, previo accertamento della grave compromissione dell'edificio in ragione di un suo cedimento strutturale nella parte a nord, della formazione di crepe sui muri e dell'inversione di pendenza dei marciapiedi con confluenza delle acque meteoriche verso i muri del fabbricato, di condannare la predetta società, in solido con i soci illimitatamente responsabili

, all'eliminazione parziale dei vizi (quelli rimediabili) o, in alternativa, al risarcimento della somma di € 160.000,00, nonché a risarcire gli attori dell'ulteriore importo di € 50.000.00 con riferimento a ciascuna unità abitativa, in conseguenza dell'impossibilità totale di eliminazione del vizio di abbassamento rilevato in sede di accertamento tecnico preventivo.

b. Con il medesimo atto di citazione gli attori, rilevando che dall'espletato a.t.p. era emerso che il fenomeno di abbassamento a nord dell'edificio era causalmente ricollegabile ai lavori relativi ad altro fabbricato confinante (nel senso che questo andava ad incidere sulla falda esistente giacché il muro di contenimento era stato costruito senza alcuna paratia in prossimità del confine), agivano anche nei confronti di

quali proprietari del predetto immobile, al fine di sentirli condannare all'esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione, con idoneo diaframma, del muro di contenimento con spese a proprio carico e di ogni altra opera atta ad impedire variazioni di livello della falda al di fuori



dell'area di competenza del loro fabbricato.

c. Si costituiva in giudizio

unitamente ai titolari e , che chiedevano ed ottenevano l'autorizzazione alla chiamata in causa della società

, esecutrice del muro di confine e dei relativi scavi in prossimità della fondazione della bifamiliare, assumendone l'esclusiva responsabilità in relazione alle problematiche di staticità dell'edificio di proprietà attorea; inoltre, evocavano in giudizio i proprietari dell'immobile adiacente, già citati dagli attori, ritenendo configurabile una loro responsabilità per omessa custodia ex art. 2051 c.c..

d. I terzi chiamati

si costituivano e, rilevata l'inopponibilità nei loro confronti delle risultanze dell'ATP, non avendo partecipato al relativo procedimento, chiamavano a loro volta in causa l'impresa per essere manlevati e tenuti indenni in caso di soccombenza.

e. Anche , costituitasi, eccepiva la propria estraneità al procedimento di istruzione preventiva e la conseguente inopponibilità degli esiti dell'accertamento; in ogni caso, evidenziava che i vizi strutturali riscontrati nel fabbricato bifamiliare erano in realtà ascrivibili a carenze progettuali e/o errori esecutivi da parte della e, pertanto, concludeva per il rigetto di ogni domanda avanzata nei suoi confronti.

f. La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove testimoniali e con due ctu: una, con incarico affidato all'ing. , diretta ad accertare lo stato dell'immobile e le cause dell'abbassamento della parte nord dello stesso, con particolare riferimento alla situazione geologica del terreno, nonché ad individuare le opere necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei vizi del fabbricato, con la quantificazione delle relative spese e la stima dell'eventuale svalutazione commerciale del bene; l'altra, con incarico affidato al geologo , diretta a determinare le cause dell'abbassamento dell'immobile e, in particolare, se la decompressione causata dallo scavo di srl potesse aver concorso a determinare il danno lamentato dagli attori.

g. Con sentenza n. /2013, depositata in data 2.09.2013, il Tribunale di Rovigo: - accertava che il fabbricato bifamiliare di proprietà degli attori era affetto da vizi gravi che avevano



determinato l'abbassamento della parte nord dell'edificio; -riconosceva la responsabilità solidale dell'impresa [redacted], e dei suoi soci [redacted] e [redacted], e, per l'effetto, li condannava al pagamento della somma di € 127.000,00 a titolo di costi per le opere di messa in pristino dell'immobile secondo la tecnica e le modalità indicate dalla relazione di ctu a firma dell'ing. [redacted], nonché al risarcimento dei danni da svalutazione commerciale per i vizi non eliminabili, quantificati € 62.760,00 per ciascuna unità abitativa, e dei danni ex art. 1668, co.1, c.c. nella misura di € 7.500,00 per ciascuna proprietà; - poneva a carico dei medesimi il pagamento delle spese processuali sostenute da tutte le altre parti in causa, degli oneri delle CTU e delle spese dell'ATP.

h. Avverso la sentenza suindicata interponevano appello, chiedendone la riforma, [redacted] e [redacted]

che formulavano plurime censure così sintetizzabili:

1. errata attribuzione all'impresa [redacted] ed ai suoi soci dell'integrale responsabilità per i danni subiti dai signori [redacted] per lo sprofondamento del fabbricato bifamiliare dagli stessi acquistato, realizzato dagli appellanti, in considerazione dell'inesatta valutazione, da parte del Tribunale di Rovigo, delle relazioni tecniche dei periti d'ufficio;
2. ingiusta attribuzione all'impresa [redacted] ed ai suoi soci della integrale responsabilità per i danni subiti dai signori [redacted] per lo sprofondamento del fabbricato bifamiliare dagli stessi acquistato, realizzato dagli appellanti, per avere il Tribunale di Rovigo raggiunto la convinzione che lo scavo eseguito da [redacted], in prossimità dell'immobile realizzato dagli appellanti, non abbia avuto alcuna efficienza causale rispetto alla produzione del danno;
3. errato riconoscimento in favore dei signori [redacted] (ed a carico dell'impresa [redacted] e dei suoi soci) della somma di € 127.000,00 a titolo di ristoro dei costi necessari per l'eliminazione dei vizi di costruzione riscontrati dal ctu sugli immobili realizzati dagli appellanti;
4. errato riconoscimento in favore dei signori [redacted] (ed a carico dell'impresa [redacted] e dei suoi soci) della somma di € 125.520,00, a titolo di deprezzamento del fabbricato conseguente ai difetti ed ai vizi di costruzione non redimibili riscontrati dal ctu sugli immobili realizzati



dagli appellanti;

5. mancata ammissione di nuovi mezzi istruttori richiesti dall'impresa e dai suoi soci;

6. ingiusta pronuncia di integrale condanna alle spese legali e peritali a carico dell'impresa e dei suoi soci.

i. Successivamente alla notifica della proposta impugnativa gli appellanti dichiaravano di rinunciare agli atti e all'azione nei confronti di :

che, pertanto, non si costituivano in giudizio. Quest'ultimo proseguiva, invece, nei confronti tanto di , che si costituiva chiedendo l'integrale rigetto dell'appello con conferma della sentenza di primo grado, quanto di

, che rimanevano contumaci.

La causa, dopo essere stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e di replica, veniva rimessa sul ruolo in attuazione del provvedimento del 20.12.2018 di redistribuzione dei procedimenti già assegnati ai G.A. della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Venezia; quindi, all'udienza del 31.01.2019, fatte nuovamente precisare le conclusioni, era introitata per la decisione immediata, senza termini.

L'appello è infondato, e se ne impone il rigetto per le ragioni che si vanno ad esporre.

Con i primi due motivi – esaminabili congiuntamente al quinto motivo – gli odierni appellanti hanno censurato la decisione di primo grado per avere erroneamente attribuito all'impresa l'intera responsabilità in relazione ai danni cagionati agli acquirenti della costruzione bifamiliare, senza adeguatamente considerare le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo (svolto a cura dell'ing.) e valorizzando, invece, le opposte e non condivisibili conclusioni espresse dai consulenti tecnici d'ufficio ing. e geol.

Nel dettaglio, ciò di cui si duole parte appellante è che la prima consulenza avrebbe fatto emergere la piena responsabilità di in ordine al cedimento parziale dell'immobile di proprietà attorea, in quanto causato dallo scavo eseguito da tale impresa nel fondo confinante, in assenza di qualsiasi difesa (diaframma) che avrebbe



dovuto essere apportata per impedire il rifluimento di terreno e di acqua verso lo scavo stesso e il conseguente abbassamento della fondazione.

Nella prospettiva degli appellanti, dunque, i pareri espressi dai tecnici nominati dal Tribunale sarebbero totalmente errati, tenuto conto che essi avrebbero dovuto tenere in debita considerazione, nella ricerca dell'origine causale dell'abbassamento dell'immobile, le conseguenze derivanti dal predetto scavo a cielo aperto, viste le sue elevate dimensioni, la sua vicinanza al fabbricato per cui è causa e l'assenza per lungo tempo di protezioni e/o contenimenti non approntati da ..

In ogni caso, a detta degli impugnanti, il primo Giudice avrebbe dovuto riconoscere una responsabilità, se non esclusiva, quanto meno parziale dell'odierna appellata, anche sulla scorta della relazione del ctu geol. .., la quale, ancorché non esaustiva, avrebbe nella sostanza riconosciuto un contributo causale, seppur minimo, ai lavori di scavo eseguiti dall'impresa costruttrice dell'immobile adiacente a quello attoreo.

Tali censure non sono meritevoli di accoglimento.

In primo luogo, rileva la Corte che correttamente il Tribunale di Rovigo ha ritenuto di non avvalersi della relazione di ATP, redatta dall'ing. .. nell'ambito del procedimento n. 1000/05 RG, ai fini della decisione sulle domande svolte verso .., la quale, sin dalla sua costituzione nella causa di merito, ne ha eccepito l'inopponibilità, non essendo stata parte di quel procedimento, instaurato da .. nei confronti dell'impresa costruttrice

Non è, infatti, revocabile in dubbio che la mancata partecipazione al giudizio di istruzione di preventiva renda inutilizzabili gli esiti della predetta indagine peritale che non avrebbe potuto in alcun modo fondare una affermazione di responsabilità, sia pure parziale, dell'odierna appellata in relazione ai fatti di causa (v. Cass.Civ. 31.05.2005 n. 11598, Cass.Civ. Sez. II 28.03.2012 n. 4986).

In ogni caso tale consulenza appare superata dalle risultanze delle due ctu disposte nel primo grado di giudizio che, contraddicendo appieno il parere espresso dall'ing. .. hanno puntualmente individuato le vere cause del cedimento parziale del fabbricato, all'esito di un esame obiettivo svolto dai tecnici incaricati con valutazioni che appaiono esenti da vizi logici, tecnicamente esatte nonché adeguatamente motivate; ragion per cui



le relative conclusioni, formulate nel contraddittorio di tutte le parti in causa, vanno senz'altro condivise e del tutto fondatamente sono state fatte proprie dal Tribunale.

Risulta, infatti, acclarato che l'impresa [redacted] ha provveduto ad edificare la costruzione bifamiliare su di un terreno in precedenza attraversato da un canale di scolo, regolarmente cartografato, che venne poi interrato (v., in questi termini, quanto riferito dal ctu circa il fatto di avere *"esaminato la Carta Tecnica Regionale al 2000 della zona (vedi planimetria, All.2, riscontrando che effettivamente l'area in questione era precedentemente interessata da un canale di scolo delle acque, ritombato in occasione degli spianamenti effettuati per la "Lottizzazione Van Gogh, come affermato dagli informatori..."*).

La costruzione del manufatto è stata, quindi, intrapresa in una zona in cui le caratteristiche di resistenza del suolo non erano affatto idonee ad assicurare la stabilità dell'erigendo edificio; tant'è vero che, come comprovato da [redacted], analoghi problemi di abbassamento strutturale si erano manifestati anche con riguardo ad altro immobile, realizzato nelle vicinanze di quello oggetto di causa, determinando il tempestivo intervento della Direzione Lavori per porre rimedio ai cedimenti causati dalla non idoneità del terreno.

Come emerge dalla documentazione in atti e confermato dal ctu ing. [redacted] nella relazione Geologica-Tecnica non è stata fatta menzione alcuna della presenza sottostante, in passato, del canale di scolo delle acque, la cui indicazione era certamente essenziale per una corretta progettazione strutturale e per un efficace intervento sulle fondazioni della bifamiliare. Né risulta che, in fase di esecuzione, una volta accertati i cedimenti in atto, la Direzione Lavori abbia tentato di porvi rimedio attraverso interventi simili a quelli adottati per il fabbricato adiacente, ad esempio intervenendo a presidio delle fondazioni con l'applicazione di micropali oppure con opere di consolidamento dei terreni.

Essendo questo il quadro probatorio emerso all'esito del giudizio di primo grado, la sentenza gravata non può che essere confermata nella parte in cui accerta la responsabilità dell'impresa [redacted] in relazione ai gravi difetti dell'opera.

La responsabilità dell'appellante sussiste, infatti, sotto un duplice profilo.

Anzitutto ad essa va rimproverato di avere ommesso di compiere le necessarie indagini sulla natura e consistenza del suolo prima di intraprendere la costruzione dell'opera, rientrando tale verifica tra gli obblighi gravanti sull'appaltatore, dipendendo l'esecuzione a regola



d'arte della costruzione anche dall'adeguatezza del progetto alle caratteristiche geologiche del terreno su cui devono essere poste le fondazioni.

Sul punto merita di essere richiamato il costante orientamento della S.C. che, anche con la recente sentenza Cass. Civ. Sez. II 12.06.2018 n. 15321, ha ribadito il principio secondo il quale *"in ordine alla costruzione di opere edilizie, l'indagine sulla natura e consistenza del suolo edificatorio rientra, in mancanza di diversa previsione contrattuale, tra i compiti dell'appaltatore, trattandosi di indagine - implicante attività conoscitiva da svolgersi con l'uso di particolari mezzi tecnici - che al medesimo, quale soggetto obbligato a mantenere il comportamento diligente dovuto per la realizzazione dell'opera commessagli con conseguente obbligo di adottare tutte le misure e le cautele necessarie ed idonee per l'esecuzione della prestazione secondo il modello di precisione e di abilità tecnica nel caso concreto utile a soddisfare l'interesse creditorio, spetta assolvere mettendo a disposizione la propria organizzazione, atteso che lo specifico settore di competenza in cui rientra l'attività esercitata richiede la specifica conoscenza ed applicazione delle cognizioni tecniche che sono tipiche dell'attività necessaria per l'esecuzione dell'opera, sicché è onere del medesimo predisporre un'organizzazione della propria impresa che assicuri la presenza di tali competenze per poter adempiere l'obbligazione di eseguire l'opera immune da vizi e difformità. In altri termini, poiché l'esecuzione a regola d'arte di una costruzione dipende dall'adeguatezza del progetto alle caratteristiche geologiche del terreno su cui devono essere poste le relative fondazioni e la validità di un progetto di una costruzione edilizia è condizionata dalla sua rispondenza alle caratteristiche geologiche del suolo su cui essa deve sorgere, il controllo da parte dell'appaltatore va esteso anche in ordine alla natura e consistenza del suolo edificatorio. Ne consegue che per i difetti della costruzione derivanti da vizi ed inidoneità del suolo - anche quando gli stessi siano eventualmente ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione - l'appaltatore risponde (in tal caso prospettandosi l'ipotesi della responsabilità solidale con il progettista) anche solo per difetto dell'ordinaria diligenza, potendo andare esente da responsabilità (che si presume ai sensi dell'art. 1669 c.c.) solamente laddove nel caso concreto le condizioni geologiche non risultino accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure "normali" avuto riguardo alla specifica natura e alle peculiarità dell'attività esercitata"* (v., pure, nello stesso senso, Cass.Civ. 31.05.2006 n. 12995; Cass.Civ. Sez. II 27.08.2012 n. 14650).



Nel caso di specie l'impresa . non è stata in grado di prendere adeguata posizione sull'omissione riscontrata, fonte di responsabilità nei suoi confronti in relazione ai gravi vizi dipendenti dall'errore di progettazione del fabbricato.

D'altro canto, dagli atti di causa non è emerso, né è stato altrimenti allegato e provato, che l'indagine sullo stato del suolo presentasse particolari difficoltà, tali da richiedere conoscenze, strumenti e procedure non esigibili nei confronti dell'appaltatore.

In secondo luogo, l'appellante va ritenuta responsabile anche per l'accertato errore nella fase esecutiva, durante la quale, nonostante i cedimenti fossero in atto, non si è attivata con idonei interventi sulle fondazioni, avendo preferito, per evidenti ragioni di risparmio, operare una compensazione altimetrica lineare di 6 cm del pavimento del primo piano della villetta familiare che, pertanto, è stata venduta nella piena consapevolezza dell'esistenza dei problemi di staticità.

Nessuna responsabilità, neppure concorrente, è invece attribuibile alla società

(e di riflesso, ex art. 2051 c.c., a

), in quanto, come già rilevato dal Tribunale, le indagini peritali hanno chiaramente ricondotto l'origine eziologica del cedimento strutturale dell'edificio agli errori di progettazione ed esecuzione sopra descritti, ipotizzando solo in via astratta (senza che sia stata raggiunta alcuna prova positiva sul punto) un contributo causale, peraltro assolutamente "minimale", dei lavori di scavo eseguiti dall'appellata nel fondo confinante.

Del resto era sulla parte appellante che gravava l'onere di dimostrare l'esistenza della concausa nella determinazione del fenomeno di abbassamento dell'edificio; pertanto, in assenza di prova adeguata sull'effettivo riversamento, ed in quale quantità, delle acque dal muro di contenimento realizzato a confine (oggetto di testimonianze contrastanti), nonché della sua incidenza, e in che misura, sul dissesto dell'immobile confinante, la responsabilità per i danni subiti dai proprietari della villetta bifamiliare non può che essere imputata, in via esclusiva, all'impresa costruttrice-venditrice dell'immobile per averlo edificato su terreno inidoneo e senza gli opportuni accorgimenti necessari ad ovviare ai cedimenti.

In tale contesto probatorio l'espletamento di una nuova ctu si appalesa superflua, e pertanto la relativa richiesta avanzata dagli appellanti va rigettata.



L'ultimo motivo d'appello, avente ad oggetto l'impugnazione del capo relativo alla condanna di [redacted] e dei suoi soci al pagamento delle spese tecniche e legali, va parimenti rigettato, tenuto conto che tale regolamentazione delle spese di lite è diretta conseguenza dell'applicazione del principio generale di soccombenza (art. 91 c.p.c.).

Nulla deve statuirsi in ordine ai restanti motivi di cui ai punti 3 e 4 dell'atto di citazione d'appello, afferenti l'entità del risarcimento riconosciuto a favore dei soggetti danneggiati [redacted] avendo gli appellanti espressamente rinunciato all'impugnativa verso quest'ultimi in forza della transazione intercorsa con gli stessi, con conseguente cessazione della materia del contendere sui punti di gravame oggetto di rinuncia.

Nei rapporti tra gli appellanti e la società [redacted] le spese del presente grado seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste interamente a carico dei primi nella misura liquidata come da dispositivo, sulla base della nota spese in atti che appare conforme ai criteri ex D.M. n. 55/2014 (scaglione di riferimento da € 260.000,01 ad € 520.000,00).

Si dà atto che al presente procedimento è applicabile la disciplina di cui alla L. n. 228 del 2012 (che ha modificato l'art. 13 del D.P.R. 155 del 2002, introducendo dopo il comma 1 ter il comma 1 quater) e, pertanto, stante il rigetto dell'appello,

[redacted] sono tenuti al pagamento dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe, così provvede:

- 1)** dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti nel rapporto tra gli appellanti e [redacted];
- 2)** rigetta l'appello nei confronti delle altre parti e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
- 3)** condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore di [redacted] delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 11.535,83, di cui € 65,83 per esborsi ed € 11.470,00 per compenso professionale



d'avvocato (€ 4.180,00 per la fase di studio, € 2.430,00 per la fase introduttiva, € 4.860,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellata per dichiarato anticipo;

- 4) dà atto che, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 155 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 14 febbraio 2019.

IL CONSIGLIERE est.

dott.ssa Biancamaria Biondo

IL PRESIDENTE

dott. Mario Bazzo

